



Roma, [data come da segnatura di protocollo]

A TUTTI I CONCESSIONARI DEI  
GIOCHI PUBBLICI  
LORO SEDI

A TUTTI I TITOLARI DI RACCOLTA  
IN RETE FISICA  
LORO SEDI

e. p.c.

Alla SOGEI S.p.a.  
Via Mario Carucci, 99  
00143 Roma (RM)

trasmesso via PEC all'indirizzo: [protocollosogei@pec.sogei.it](mailto:protocollosogei@pec.sogei.it)

Allegati:

Oggetto: Adempimenti conseguenti al recesso dal contratto stipulato dal concessionario ed il gestore del punto di vendita/punto di raccolta.

Sono stati recentemente portati all'attenzione dell'Agenzia alcuni casi in cui presso gli stessi locali due concessionari intendono esercitare il proprio diritto alla raccolta delle scommesse.

In particolare un concessionario chiede il rilascio di un titolo autorizzatorio presso un punto in cui il gestore ha esercitato il diritto di recesso nei confronti di un altro concessionario per conto del quale ha raccolto fino a quel momento.

L' Agenzia, come è noto, non può rilasciare il titolo richiesto fino al momento in cui non perviene la richiesta di annullamento del titolo da parte del concessionario destinatario del recesso.

L'annullamento del titolo si rende necessario, in quanto è venuto meno uno dei requisiti essenziali richiesti per l'esercizio del diritto alla raccolta, ossia la disponibilità del locale che, infatti, il concessionario non possiede più per effetto della risoluzione del contratto operata dal gestore.

In assenza della predetta richiesta l'Agenzia, conseguentemente, assegna un termine, ai sensi degli articoli di cui alla legge 241/1990, perché l'interessato provveda in tal senso, pena la revoca d'ufficio del titolo stesso.

Tra i casi rappresentati si sono registrate situazioni nelle quali la interruzione della raccolta delle scommesse, nel frattempo contestata al concessionario interessato, è stata giustificata da contenziosi instaurati davanti al giudice civile aventi ad oggetto l'illegitimo esercizio del diritto di recesso da parte del gestore o l'accertamento della validità delle clausole contrattuali.

Al riguardo, nel sottolineare la estraneità dell'Agenzia rispetto al rapporto di natura privatistica intercorrente tra il concessionario e il proprio gestore, si procederà alla sospensione dell'efficacia del titolo autorizzatorio nell'ipotesi di pronunce giurisdizionali, anche provvisorie, che abbiano degli effetti indiretti sull'attività provvedimentale dell'Agenzia, di modo che il punto non potrà essere considerato libero e, quindi, non potrà essere assegnato ad altro concessionario fino a revoca del provvedimento di sospensione.

**Il Direttore Centrale  
Roberto Fanelli**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993